



N. 10 del 11/03/2025

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:IMPOSTA DI SOGGIORNO. ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 DEL 14.03.2011. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ANCHE A SEGUITO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 10/12/2024.

L'anno duemilaventicinque il mese di Marzo il giorno undici alle ore 20:30 si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
GIROLOMONI MARILA	P	CAVACCINI ANGELA	AG
SANCHIONI MATTEO	P	CALCAGNINI FILIPPO	P
REGGIANI ROBERTO	P	BENCIVENGA MICHELE	P
BIAGIONI ROSSANA	P	BALDASSARRI MATTEO	P
FABBRI ROBERTA	AG	MELCHIORRI MONICA	P
ARDUINI MARTINA	P	TERENZI LUCA	P
VERCESI ALESSANDRO	P		

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 121

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Vercesi, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visti:

- l'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 12 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stata istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno con decorrenza 01 giugno al 30 settembre di ogni anno solare e di approvazione del relativo Regolamento comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 10/12/2024 con la quale sono state confermate le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con precedente propria deliberazione n. 144 del 12.12.2022 per il periodo 2025/2027 modificando, tuttavia, il periodo di applicazione dell'imposta con decorrenza dal 1^a aprile (attualmente prevista dal 1^a giugno) e fino al 30 settembre di ciascun anno;

Dato atto che il regolamento vigente in materia prevede:

- all'art. 6, comma 2, che *"Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gabicce Mare dell'imposta di soggiorno riscossa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare"*;

- all'art. 7, comma 3, che *"i medesimi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Gabicce Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare (15/08 – 15/10), il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel corso del bimestre precedente alla data di presentazione della comunicazione, il relativo periodo di permanenza espresso in numero di pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4 suddivisi per le categorie ivi indicate, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa."*;

Considerato che la nuova durata dell'applicazione impositiva comporterebbe la presentazione da parte delle strutture ricettive di un numero eccessivo di adempimenti;

Ritenuto pertanto opportuno uniformare e snellire gli adempimenti in capo alle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno, prevedendo dichiarazioni e versamenti con la medesima periodicità trimestrale;

Ravvisata l'opportunità di emendare il Regolamento dell'imposta di soggiorno secondo le modifiche esplicitate nel prospetto di cui all'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 4 del regolamento disciplinante le esenzioni;

Considerato che l'esperienza applicativa della disposizione richiamata al punto precedente suggerisce:

- 1) la semplificazione della formulazione relativa alla lett. i), eliminando la necessità per l'accompagnatore di provare il percepimento dell'indennità di accompagnamento, riconoscendo l'agevolazione ad un accompagnatore per soggetto passivo;

- 2) la limitazione dell'esenzione di cui alla lettera b) ai soli gruppi, organizzati da enti pubblici e non anche da organizzazioni sindacali riconosciute;
- 3) l'abrogazione della lett. c) relativa agli atleti delle manifestazioni sportive;
- 4) la precisazione alla lett d) che gli ospiti legati ad eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Gabicce Mare alloggino gratuitamente, tramite il comune stesso, nelle strutture ricettive;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 4 del regolamento di cui trattasi secondo quanto esplicitato nel prospetto di cui all'allegato A) al presente atto, con efficacia dall'entrata in vigore della presente deliberazione per quanto riguarda il punto 1) e 4) del precedente capoverso e dall'anno 2026 per quanto concerne gli interventi di cui ai punti 2) e 3);

Preso atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, soprattutto delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, in materia di qualificazione della struttura ricettiva quale agente contabile, secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 sopra richiamato, e successiva norma di interpretazione autentica, e dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2020) in nulla avrebbe innovato quanto alla responsabilità contabile e alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, e conseguentemente della giurisdizione contabile a conoscere del danno provocato dal gestore di una struttura ricettiva, derivante dall'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere nel regolamento comunale apposita norma relativa alla figura dell'agente contabile introducendo il nuovo art. 7 bis;

Dato atto che l'impianto normativo dell'imposta di soggiorno si discosta dallo schema tradizionale degli altri tributi comunali, prevedendo la figura del soggetto passivo - "contribuente-ospite" della struttura e la figura del responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno - "gestore della struttura";

Dato altresì atto che l'evoluzione normativa in materia tributaria lascia spazio ad iniziative che favoriscano l'adempimento collaborativo o di "Cooperative compliance" del contribuente e, nel caso dell'imposta di soggiorno, per le peculiarità poco sopra illustrate, la regolamentazione locale può adottare interventi a tal proposito;

Considerato pertanto opportuno prevedere all'art. 9, comma 2, un periodo che consenta al gestore della struttura di regolarizzare i versamenti con l'istituto del ravvedimento operoso anche su indicazione formale del comune quando il medesimo non riesca a riscontrare un pagamento;

Dato atto che gli interventi relativi al nuovo art. 7 bis e all'art. 9, comma 2, sono esplicitate nel prospetto di cui all'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui*

all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al Regolamento dell’imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che, in ragione delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo coordinato del Regolamento dell’imposta di soggiorno è quello risultante nell’allegato B) unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, coordinato con le modifiche che hanno efficacia dall’anno 2025;
3. di autorizzare il Servizio competente all’elaborazione del testo del Regolamento coordinato con le disposizioni relative all’art. 4 comma 1, lettere b) e c) per le quali l’efficacia è differita all’anno 2026;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 è il Responsabile del Servizio Tributi;
6. di dare atto che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l’introduzione del comma 15-quater dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell’art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, si chiede al Consiglio comunale di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere all’immediata pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del D.L. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Rientra la Consiglieria Arduini Martina.

Sentita la relazione del Vice Sindaco Matteo Sanchioni e l'intervento del Consigliere Matteo Baldassarri e della Sindaca;

CON VOTO UNANIME DI n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTO UNANIME DI n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Alessandro Vercesi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro